



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI  
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Ai Capi di Dipartimento

Ai Direttori generali

Alle Soprintendenze Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio

A tutti gli Uffici centrali e periferici

*e, per conoscenza*

All'Ufficio di Gabinetto

All'Organismo indipendente  
di valutazione della *performance* - OIV

**Oggetto:** Attività di vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Come noto, la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante “*Norme per l'arte negli edifici pubblici*”, prevede che tutte le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici che provvedono all'esecuzione di “*nuove costruzioni di edifici pubblici*”, ovvero all'ampliamento di strutture esistenti, debbano destinare una quota variabile tra il 2% e lo 0,5% della spesa totale prevista nel progetto per la realizzazione di opere d'arte a queste destinate.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e le ricostruzioni di edifici destinati all'edilizia scolastica (*ex art. 9 legge n. 412 del 1975*), universitaria (*ex art. unico legge n. 54 del 1979*), sanitaria (*ex art. 3, comma 6, legge n. 492 del 1993*), industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro (comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera b, della legge n. 27/2012).

Nel dicembre 2015 è stata emanata la circolare n. 5, firmata congiuntamente dai Direttori generali rispettivamente della Direzione generale Belle arti e Paesaggio, oggi Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, e della Direzione generale Arte e architettura contemporanea e periferie urbane, oggi Direzione generale Creatività contemporanea. Successivamente, con decreto ministeriale 15 maggio 2017 sono state pubblicate le “*Linee Guida per l'applicazione della Legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici*”, che forniscono una puntuale interpretazione della Legge,



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma  
PEC: [diac@pec.cultura.gov.it](mailto:diac@pec.cultura.gov.it);  
PEO: [diac@cultura.gov.it](mailto:diac@cultura.gov.it)



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE  
Via di san Michele, 22 00153 Roma  
PEC: [dit@pec.cultura.gov.it](mailto:dit@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dit@cultura.gov.it](mailto:dit@cultura.gov.it)



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI  
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

adattandone le prescrizioni alle attuali esigenze tecniche e progettuali delle opere pubbliche (Allegato 1).

Si richiama l'attenzione degli uffici ministeriali competenti a livello territoriale, pertanto, a verificare l'applicazione della norma in fase di rilascio dei pareri e/o delle autorizzazioni per la realizzazione di edifici pubblici e, in particolar modo, a vigilare sull'intero *iter* procedurale, anche ricorrendo, ove necessario, all'esercizio dei poteri sostitutivi.

Come indicato nelle sopra citate Linee guida, inoltre, si invitano gli uffici ministeriali a sensibilizzare le amministrazioni pubbliche appaltanti circa la necessità di comunicare l'avvio del procedimento, soprattutto con riferimento all'azione di monitoraggio a cura delle Soprintendenze.

A seguito della riorganizzazione del Ministero di cui al DPCM 57/2024, si rende necessario aggiornare la circolare 5/2015, in quanto, ai sensi del decreto del Ministero della cultura 5 settembre 2024, rep. 270, l'attività di promozione e monitoraggio della realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge n. 717/1949 è attualmente in cura al Servizio II della Direzione generale Creatività contemporanea, che procede semestralmente all'invio alle Soprintendenze ABAP di una scheda da compilare (Allegato 2).

Nello spirito di collaborazione tra istituti, si richiede pertanto alle Soprintendenze in indirizzo di voler restituire, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, la scheda in allegato completa dei dati relativi a tutte le procedure *de quibus* inviandola all'indirizzo [dg-cc.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-cc.servizio2@pec.cultura.gov.it).

IL CAPO DIPARTIMENTO  
PER LE ATTIVITA' CULTURALI  
(dott. Mario Turetta)

IL CAPO DIPARTIMENTO  
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE  
(dott. Luigi La Rocca)



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma  
PEC: [diac@pec.cultura.gov.it](mailto:diac@pec.cultura.gov.it);  
PEO: [diac@cultura.gov.it](mailto:diac@cultura.gov.it)



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE  
Via di san Michele, 22 00153 Roma  
PEC: [dit@pec.cultura.gov.it](mailto:dit@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dit@cultura.gov.it](mailto:dit@cultura.gov.it)